

Società benefit, tax credit per la costituzione

Il decreto attuativo

Tra le spese ammissibili anche la consulenza e l'assistenza professionale

Giovanni Parente

Spese notarili e di iscrizione nel Registro delle imprese. Spese relative al-

l'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione. Sono le voci ammesse al tax credit del 50% destinato alle società benefit, previsto dal decreto Rilancio dello scorso anno (articolo 38-ter del Dl 34/2020) per i costi sostenuti dal 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (termine esteso dall'articolo 19-bis del decreto Sostegni bis). A stabilire il perimetro dell'agevolazione è un decreto interministeriale firmato nei giorni scorsi dal titolare dello Sviluppo eco-

nomico, Giancarlo Giorgetti, e da quello dell'Economia, Daniele Franco. Decreto che, come precisa una nota del Mise, è stato inviato alla Corte dei conti per la registrazione. Passaggio necessario per la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» e per il successivo avvio della piattaforma telematica.

Il Dm disciplina sia le modalità di accesso al tax credit, a cui sono destinati 7 milioni, sia l'attività di promozione delle società benefit a cui sono destinati 3 milioni e per cui lo Sviluppo economico si avvarrà di Invitalia.

Un incentivo nei confronti di un fenomeno cresciuto durante l'emergenza Covid e che ad aprile 2021 contava 926 realtà in Italia (come anticipato da Vitaliano D'Angerio e Daniela Russo sul sole24ore.com).

L'importo massimo riconoscibile sarà di 10mila euro per ciascuna richiesta. Fuori dal perimetro dell'agevolazione le spese relative a imposte e tasse. Mentre l'Iva sarà ammissibile solo se è un costo effettivo non recuperabile per il beneficiario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA